

## Relazione tecnica a supporto della Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 DLgs 175 del 2016)

### 1. Il nuovo quadro normativo

#### 1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art.

1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione n. 2 del 28.03.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati conseguiti.

Si evidenzia che all'esito del suindicato piano di razionalizzazione le società partecipate si sono ridotte in quanto la società autocamionale della Cisa S.P.A è stata dismessa con procedura conclusa il giorno 16/12/2015 con la vendita di 1305 azioni al valore di euro 2.22.

#### 1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'ente.

### **1.3 – Società che producono servizi di interesse generale**

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";

partecipanti o affidanti”, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

### **1.5 – Altre partecipazioni ammesse**

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);.

## 2.1 - GAIA SpA

Dati identificativi:

Codice fiscale: 01966240465

Oggetto dell'attività: Gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta

Numero dipendenti: 464

Numero amministratori: 3

Fatturato ultimo triennio: 81.288.874,00 (2015); 77.315.656,00 (2014); 70.273.735,00 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società a totale partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio pubblico indispensabile. L'attività dell'Amministrazione nell'assemblea dei soci, deve essere incentrata al contenimento dei costi di funzionamento e al superamento della crisi di liquidità.

## **2.2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.**

Dati identificativi:

Codice fiscale: 01095200455

Oggetto dell'attività: le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta

Numero dipendenti: 43 compreso il direttore generale

Numero amministratori: 1

Fatturato ultimo triennio: 8.938.541,00 (2015); 8.529.350,00 (2014); 8.030.039,00 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società a totale partecipazione pubblica (partecipazione Comune di Aulla 6,05%) che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio pubblico indispensabile. L'attività dell'Amministrazione nell'assemblea dei soci deve essere incentrata al contenimento dei costi di funzionamento.

### 2.3 - PALLERONE 2000 SRL

Dati identificativi:

Codice fiscale: 01022150450

Oggetto dell'attività: Favorire la reindustrializzazione del compendio noto come "EX Polverificio" mediante l'acquisizione dei lotti edificabili da cedere a privati e la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta 10%

Numero dipendenti: 0

Numero amministratori: 3

Il giorno 22/03/2017 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea dei Soci per formalizzare la nomina del nuovo consiglio di amministrazione a seguito dell'indicazione da parte dell'Amministrazione di Aulla del proprio membro.

Fatturato ultimo triennio: 0.00 (2015); 0.00 (2014); 0.00 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società mista con partecipazione del 90% privata. Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione e per le motivazioni sopra riportate è intenzione dell'Amministrazione procedere alla dismissione della partecipazione. Considerato il fatto che la Società non presenta i bilanci dall'anno 2010, la cessione della quota dovrà essere preceduta dalla valutazione economica della partecipazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà prontamente approvare il bilancio e dare esatta indicazione della situazione economica della società, così da

consentire le necessarie valutazioni prodromiche alla messa in vendita della quota di capitale sociale in proprietà del Comune di Aulla.

A seguito della cessione della quota rimarranno comunque fermi i rapporti e i crediti vantati dal Comune in merito alle convenzioni sottoscritte con la società.

## **2.4 - Agenzia energetica della Provincia di Massa Carrara S.R.L. Eams**

Dati identificativi:

Codice fiscale: 01120360456

Oggetto dell'attività: L'Agenzia è una Società con finalità di interesse pubblico, nata per promuovere ed incentivare gli usi razionali dell'energia, in tutte le sue forme, valorizzando in modo particolare quelle rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, geotermia a bassa entalpia, ecc.)

Tipo e misura della partecipazione: Diretta

Numero dipendenti: 2

Numero amministratori: 1

Fatturato ultimo triennio: 0.00 (2015); 0,00 (2014); 52.315,00 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società non a totale partecipazione pubblica (partecipazione Comune di Aulla 5.38%) .

Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio di interesse pubblico, ma la volontà dell'amministrazione è stata quella di dismettere la quota di partecipazione in quanto non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali ,con risparmio del contributo in conto esercizio. Come chiarito dall'Amministratore unico la fase di dismissione passerà dalla riduzione del capitale sociale e la devoluzione delle attività e del patrimonio alla partecipata della Regione



Toscana in materia ambientale A.R.R. Spa per il tramite di una imminente operazione di fusione per incorporazione. Le quote del Comune di Aulla verranno liquidate.

## **2.5 - Reti Ambiente S.P.A.**

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02031380500

Oggetto dell'attività: La società, sino a che i suoi soci saranno costituiti esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro società holding, ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art. 4, c. 12, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti le società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Al momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio privato avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa".

Tipo e misura della partecipazione: Diretta

Numero dipendenti: 0

Numero amministratori: 1

Fatturato ultimo triennio: 0,00 (2015); 0,00 (2014); 0,00 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società che alla fine del suo percorso sarà a totale partecipazione pubblica (partecipazione Comune di Aulla 1.09%) che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);

- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: Ai sensi della lettera c) del comma 611 della legge 190/2014, la presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e di un fatturato sotto ad un milione di euro costituisce criterio per individuare una società come eliminabile.

In Reti ambiente , in realtà, pur avendo un amministratore unico e nessuno dipendente, l'assenza di personale è solo temporanea e destinata ad essere superata, poiché la società è stata appositamente costituita per gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa. La soppressione della società comprometterebbe il processo già avviato, la cui attuazione è necessaria in virtù di disposizioni normative nazionali e regionali e , in ultimo, della stessa legge 190/2014, comma 609 e seguenti. Nel corso del 2016 , peraltro, è proseguito il processo di aggregazione relativo al riordino delle partecipazioni afferenti il servizio idrico integrato dei rifiuti urbani che ha portato Reti Ambiente ad acquisire , in via meramente transitoria, mediante i conferimenti da parte dei soci, le partecipazioni totali di Rea S.p.a. , che si aggiungono a quelle conferite il 28/12/2015 ( Geofar S.p.A , Esa S.p.A, Ersu S.p.A e Ascit S.p.a). Questo per procedere all'incorporazione mediante fusione delle società già controllate , nell'ottica della creazione di un'unica società di gestione con capitale pubblico maggioritario. Il contenimento dei costi di funzionamento è stato attuato con una riduzione del compenso all'Amministratore unico passato ad euro 6.400,00.

Per concludere il Comune di Aulla detiene partecipazioni anche in Terme di Equi Spa (0.63%) , Lunigiana Acque Spa (2.14%) Cat Spa ( 0.38%),

Le società di cui sopra sono tutte in liquidazione ed il Comune ha già manifestato la volontà di recesso. Occorre sottolineare che , per quanto riguarda Lunigiana Acque spa l'attività di liquidazione è proseguita regolarmente nel corso del 2016, anche se purtroppo non è ancora stato risolto il tema decisivo ai fini del completamento del processo di liquidazione, e cioè la stipula del contratto di cessione del ramo d'azienda (che in base al contratto di affitto sottoscritto in data 30.03.2012 doveva avvenire entro il 30.09.2012) ed il conseguente incasso del corrispettivo dovuto alla società da GAIA (determinato dall'A.I.T. in euro 2.465.563) per l'acquisto al valore netto contabile degli investimenti realizzati da Lunigiana Acque (estensioni e sostituzioni di tratti ammalorati di rete idrica e fognaria) e non ammortizzate alla data del subentro della gestione da parte di GAIA stessa.

Come già segnalato lo scorso anno, per procedere alla stipula, GAIA ha infatti richiesto una liberatoria da parte di ACEA e delle altre società del gruppo sui crediti vantati nei confronti di Lunigiana Acque, per limitare la responsabilità solidale prevista dall'art. 2560 del codice civile. Già a partire dall'inizio del 2014 i liquidatori hanno dato corso ad una serie di contatti per arrivare all'ottenimento di tali liberatorie da parte delle società del gruppo ACEA ma purtroppo, al momento, dette liberatorie non sono ancora state firmate anche perché sia ACEA (socio di maggioranza di Lunigiana Acque) che Gaia hanno nel frattempo sollevato alcune obiezioni riguardo la bozza di contratto proposta.

Comunque, dopo estenuanti trattative, pare che finalmente sia stato trovato l'accordo tra le due società, e dunque i liquidatori sperano di poter ottenere le liberatorie in breve tempo e finalmente procedere alla stipula del contratto di cessione definitivo a favore di GAIA entro l'estate. Ciò consentirà infine di portare a termine la fase di liquidazione per poter poi procedere, nei tempi e nei modi dovuti, all'estinzione e alla cancellazione della società.

Per quanto riguarda la società Terme di Equi , che si trova in concordato preventivo liquidatorio omologato nel giugno 2016, il liquidatore ha provveduto a vendere il complesso termale al Comune di Fivizzano, così come previsto all'interno del piano concordatario.

Pochi giorni fa , la conferenza unificata ha sancito l'intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19/08/2016 , n° 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Pur non essendo ancora disponibile il testo aggiornato , le novità che emergono dai quotidiani specializzati , non comporterebbe cambiamenti nella situazione del Comune di Aulla.

Il Dirigente del terzo settore

Dott. Mostarda Renzo

